

SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE PAPALDO (febbraio 1970)

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

TITOLO I: Disposizioni generali

CAPO I: Dei beni culturali

art. 1

Beni culturali

Le cose che, giuste le norme di questa legge, presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, ambientale, archivistico, bibliotecario, audiovisivo nonché ogni altra cosa che comunque costituisca materiale testimonianza di civiltà, sono beni culturali ed appartengono al patrimonio culturale del popolo italiano.

Sono altresì soggette alle disposizioni di questa legge le cose d'interesse paleontologico, paleontologico, le singolarità geologiche, botaniche e faunistiche.

La qualità di bene culturale inerisce alla cosa per le caratteristiche che le sono proprie. Gli atti con i quali è accertata o dichiarata tale qualità producono solo l'effetto di renderne pubblica la conoscenza. I beni culturali sono sottoposti al regime stabilito da questa legge per quanto concerne la conoscenza, la documentazione, la catalogazione, la salvaguardia, il restauro, l'appartenenza, la circolazione, il godimento e la funzione educativa.

art. 2

Dichiarazione di bene culturale

Il Soprintendente accerta la qualità di bene culturale ed emette la relativa dichiarazione.

All'accertamento e alla relativa dichiarazione può provvedere anche l'Amministrazione centrale.

Quando un bene abbia qualità culturale per più aspetti, la dichiarazione può essere emessa da uno solo dei Soprintendenti competenti.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti privati di cui all'art. 90, sulla base di adeguata documentazione, possono proporre all'Amministrazione che un determinato bene sia dichiarato.

art. 3

Dichiarazioni relative ad immobili

Più cose immobili che costituiscono bene culturale nel loro complesso sono dichiarate tali con un unico atto. La dichiarazione comprende, ove non ne faccia espressa esclusione, le pertinenze e, per gli edifici, le cose mobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico.

L'Amministrazione centrale può prescrivere particolari misure a salvaguardia delle caratteristiche storiche e culturali del luogo circostante gli immobili o i complessi di immobili dichiarati beni culturali, nonché per assicurarne la luce, la prospettiva, il godimento e la valorizzazione.

art. 4

Beni di produzione contemporanea

I beni culturali, salva espressa deroga, non sono soggetti alle disposizioni di questa legge prima di 50 anni dalla loro produzione.

Le espressioni dell'arte e della tecnica contemporanea e le loro raccolte possono essere dichiarate beni culturali prima di 50 anni, rispettivamente, dalla loro produzione o costituzione, quando si siano affermate come particolarmente significative o intrinsecamente o in relazione alle persone o al movimento culturale che le ha prodotte.

La dichiarazione è emanata dall'Amministrazione centrale su conforme parere dell'organo consultivo.

art. 5

Raccolte

Le raccolte, che per le loro caratteristiche costituiscano, ai sensi dell'art. 1, beni culturali come complesso, possono essere dichiarate bene culturale unitario, anche se comprendono beni singoli privi di qualità culturale.

Le cose presenti e future che compongono tali raccolte sono beni culturali senza che occorra procedere alla dichiarazione singola, salvo che si tratti di raccolte appartenenti ad enti privati o persone fisiche.

Le raccolte dichiarate non possono essere smembrate se non nella forma e nei modi previsti dall'art. 35. La permuta dei singoli oggetti può essere autorizzata, sempreché risulti opportuna ai fini di una migliore caratterizzazione culturale della raccolta o della ricostituzione di complessi originari, con provvedimento dell'Amministrazione centrale, su conforme parere dell'organo consultivo.

art. 6

Beni culturali dichiarati da questa legge

Indipendentemente dalla dichiarazione, sono beni culturali soggetti alla disciplina di questa legge:

- a) le raccolte, e i singoli oggetti in esse compresi, di cose che presentino interesse ai sensi dell'art. 1 appartenenti allo Stato e agli enti territoriali;
- b) gli archivi e i documenti singoli conservati a qualsiasi titolo negli archivi di Stato e nelle sezioni separate di archivio che gli enti pubblici debbono costituire ai sensi del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, con i documenti di data anteriore agli ultimi 40 anni;
- c) le biblioteche pubbliche statali, le singole opere ed ogni altra cosa che presenti interesse ai sensi dell'art. 1, in esse conservate, e tutte le altre biblioteche dello Stato e degli enti territoriali che rivestano l'interesse di cui all'art. 1, indicate nell'elenco contenuto nel regolamento;
- d) gli immobili che presentino l'interesse di cui all'art. 1, appartenenti allo Stato e agli enti territoriali.

art. 7

Beni culturali presunti

I beni culturali presunti di cui agli artt. 50, 54, 70 e 81 sono assoggettati, sino a quando non sia emessa la dichiarazione negativa, al regime dei beni culturali dichiarati propri della loro categoria, salvo che questa legge non disponga diversamente.

Gli enti pubblici e privati, compresi gli enti ecclesiastici anche non riconosciuti, che siano proprietari, possessori o detentori, o che comunque abbiano il godimento di una cosa che possa presumersi bene culturale, hanno l'obbligo di denunciarla al Soprintendente entro 6 mesi dalla data in cui ne abbiano acquistato la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento. Il Soprintendente può procedere all'accertamento e all'eventuale conseguente dichiarazione anche in mancanza della denuncia.

art. 8

Categorie di beni culturali presunti

L'Amministrazione centrale può stabilire che siano considerati beni culturali presunti cose appartenenti a categorie identificabili per sicure caratteristiche oggettive, che abbiano interesse ai sensi dell'art. 1.

Il provvedimento è emanato, su conforme parere dell'organo consultivo, con decreto del ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il provvedimento può stabilire che chiunque abbia in godimento i beni culturali presunti, di cui al 1° comma, deve denunciarli al Soprintendente entro un termine determinato.

art. 9

Dichiarazione negativa

Il Soprintendente, su domanda di chiunque ne abbia interesse e su conforme parere dell'organo

consultivo centrale, può accertare e dichiarare che un bene culturale presunto sia privo di tale qualità. La dichiarazione negativa, emessa secondo le modalità stabilite dal regolamento, contiene ogni elemento idoneo ad una sicura identificazione della cosa, la quale diviene di libera circolazione e può essere esportata.

La dichiarazione negativa può essere revocata per sopravvenute esigenze di studio o di tutela e sostituita dalla dichiarazione prevista dall'art. 2 con effetto dal giorno della notifica all'interessato.

art. 10

Condizione generale dei beni culturali

La dichiarazione di un bene culturale, comunque disposta, assoggetta il proprietario, possessore, detentore e chiunque ne abbia il godimento agli obblighi stabiliti da questa legge e comporta la tutela del bene da parte dell'Amministrazione, nonché l'osservanza delle prescrizioni generali da essa stabilite ai fini indicati nell'art. 1, ultimo comma.

La riproduzione dei beni culturali in pubblico godimento è libera salve le limitazioni e le cautele da determinarsi con il regolamento, anche in ordine alla sua utilizzazione commerciale.

art. 11

Obblighi generali

Coloro che hanno la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento di beni culturali hanno l'obbligo di custodirli, di non alterarne lo stato fisico, di non adibirli ad usi pregiudizievoli, o non consoni al loro decoro, di preservarli, anche mediante l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e restauro, da offese di agenti esterni o da altre cause di deterioramento, di non rimuoverli dal luogo di destinazione e, quando si tratti di beni dichiarati, di permetterne il pubblico godimento nei modi previsti nel regolamento. Coloro che hanno la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento delle aree, in cui insistono beni culturali non ancora scavati, hanno l'obbligo di non portare alterazioni allo stato fisico del terreno, in superficie o in profondità, tali da provocare la rimozione o la distruzione dei beni stessi, o qualsiasi variazione della loro posizione originaria.

art. 12

Obblighi degli enti pubblici

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:

a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento ed al pubblico godimento dei beni culturali di loro proprietà in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente. Hanno altresì l'obbligo di permetterne l'accesso al pubblico e di consentirne lo studio a chiunque sia autorizzato dal Soprintendente;

b) affidare la Direzione dei musei, archivi, biblioteche e, in genere di istituti che esplicano la loro attività nel settore dei beni culturali, a personale particolarmente qualificato, assunto con i requisiti e le modalità previste nel regolamento.

In caso di totale o parziale inadempimento da parte degli enti agli obblighi stabiliti da questa legge, provvede il Soprintendente ai sensi dell'art. 30. L'Amministrazione centrale ha facoltà di promuovere, d'intesa con il Ministero dell'interno, e degli altri ministeri che esercitano la vigilanza sugli enti, l'iscrizione d'ufficio delle spese conseguenti nel bilancio degli enti stessi.

art. 13

Divieto di pubblicità

Sui beni culturali immobili dichiarati e in prossimità di essi sono vietati l'affissione e la installazione di manifesti, cartelloni, iscrizioni o di altri mezzi di pubblicità.

Sui beni culturali immobili presunti e in prossimità di essi l'affissione e l'installazione debbono essere autorizzate dal Soprintendente secondo le modalità stabilite nel regolamento.

art. 14

Danno imminente

Quando si avvera un evento che comporti danno o pericolo di danno ad un bene culturale, il proprietario, possessore, detentore o chiunque abbia il godimento del bene debbono darne notizia al Soprintendente con mezzo più rapido di cui dispongano, adottando nel contempo, nei casi di estrema urgenza le indispensabili misure di salvaguardia.

Anche indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Soprintendente emana gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della salvaguardia del bene.

art. 15

Demaniale

Salvo quanto previsto negli artt. 45, 65 e 122, i beni culturali dello Stato e degli enti territoriali appartengono al demanio, e anche se sono demaniali ad altro titolo, sono soggetti alle norme di questa legge per quanto attiene la loro tutela e valorizzazione.

art. 16

Godimento pubblico dei beni culturali dello Stato

Al fine di assicurarne la conoscenza e la funzione educativa lo Stato garantisce la visita e lo studio dei beni culturali di sua proprietà secondo le modalità stabilite nel regolamento. La ricerca e la lettura per ragioni di studio di documenti o di opere conservati, rispettivamente, negli archivi e nelle biblioteche dello Stato sono gratuite.

art. 17

Cose sacre

L'uso delle cose sacre adibite al culto, aventi la qualità di bene culturale, è stabilito, nell'interesse della loro conservazione e del pubblico godimento, dall'autorità ecclesiastica previa intesa con l'Amministrazione.

CAPO II: *Attribuzioni dell'Amministrazione*

art. 18

Attribuzioni dell'Amministrazione

Per la realizzazione degli interessi nazionali, enunciati nell'art. 9 della Costituzione e specificati nell'ultimo comma dell'art. 1 di questa legge, l'Amministrazione sovrintende ed esercita l'alta sorveglianza su ogni attività volta alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali nei confronti di qualunque soggetto o ufficio, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento di beni culturali, salvo il rispetto delle competenze proprie delle Regioni. All'uopo l'Amministrazione può anche acquisire informazioni, svolgere indagini e disporre ispezioni.

Sulla base del Piano economico nazionale, l'Amministrazione centrale predispone un Piano nazionale di interventi di eguale durata per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

art. 19

Compiti dei musei, degli archivi e delle biblioteche

I musei, gli archivi e le biblioteche provvedono alla conservazione dei beni culturali, promuovono l'incremento delle raccolte, la ricerca scientifica, la diffusione della cultura e dell'educazione civica.

art. 20

Informazione e pubblicazioni

Per fini scientifici e di conoscenza culturale, l'Amministrazione deve dare notizia della propria attività anche mediante pubblicazioni edite direttamente dalla stessa.

L'Amministrazione ha l'obbligo di fornire i mezzi necessari e di assicurare le possibilità di studio ai funzionari incaricati delle pubblicazioni.

art. 21

Diritti di uso e godimento pubblico

L'Amministrazione vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento spettanti alla comunità sui beni culturali.

art. 22

Accesso e dichiarazione provvisoria

Il Soprintendente o persona da lui delegata, qualora vi sia motivo di ritenere che siano mancate la notizia o la denuncia di beni culturali, può accedere, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei luoghi di proprietà privata dove reputa che si trovino i beni per procedere all'individuazione ed all'accertamento.

Il Soprintendente, prima dell'accesso, può emettere una dichiarazione provvisoria di bene culturale, la quale comporta l'obbligo di conservare nella loro integrità i beni e di non trasferirne la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento. La dichiarazione mantiene la sua efficacia fino a quando non venga compiuto l'accesso, e la perde se, entro 6 mesi da tale compimento non sia emessa la dichiarazione di cui all'art. 2.

La disposizione del primo comma si applica anche quando il Soprintendente o altre persone da lui autorizzate debbano procedere a visite di beni culturali, ove l'avente diritto si opponga.

L'accesso ad immobili di proprietà pubblica ed ecclesiastica e le relative modalità sono concordati con le autorità competenti.

art. 23

Studi

Il Soprintendente può disporre che di beni culturali si facciano riproduzioni e, con le modalità da concordare con l'avente diritto, può disporre altresì che siano sottoposti a studi, saggi o ricerche da parte di istituti e di uffici pubblici o di privati studiosi.

In tali casi si applicano le disposizioni dei commi I, III, e IV dell'articolo precedente.

art. 24

Assistenza tecnica

Il Soprintendente ha l'obbligo di prestare assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche e ai proprietari che la richiedono ai fini della individuazione e dell'accertamento dei beni culturali.

Il Soprintendente ha, inoltre, la facoltà di prestare assistenza tecnica per i fini di cui agli artt. 11 e 12.

art. 25

Attività di ricerche

Le attività di scavo archeologico, sia terrestre che subacqueo, o qualsiasi ricerca che comporti modificazioni allo stato fisico dei beni culturali, sono effettuate a fini esclusivamente scientifici, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, dall'Amministrazione ovvero da terzi che abbiano ottenuto la relativa concessione dalla stessa Amministrazione su conforme parere dell'organo consultivo centrale.

La concessione può essere rilasciata soltanto ad istituti scientifici italiani o stranieri, ovvero a enti o privati che diano sicure garanzie di serietà scientifica e dimostrino di avere sufficiente disponibilità di personale e di mezzi.

A tale scopo l'Amministrazione può ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti che, in caso di disaccordo, è determinato nei modi indicati nell'art. 124.

Qualora l'occupazione sia fatta per l'esecuzione di opere da parte del concessionario, tutti gli oneri

inerenti all'occupazione sono a carico del concessionario medesimo. A carico del concessionario sono inoltre gli oneri relativi al restauro e alla conservazione delle cose ritrovate.

Il concessionario ha l'obbligo di sottoporre i beni rinvenuti alla catalogazione.

La concessione può essere revocata in caso di inosservanza delle clausole stabilite nell'atto che l'ha disposta.

La concessione può altresì essere revocata quando l'Amministrazione intende sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite. Il relativo importo è fissato dal Soprintendente, salva l'applicazione dell'art. 124.

art. 26

Tutela dei diritti sui beni culturali di enti pubblici

Il Soprintendente, qualora accerti che beni culturali di proprietà di enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne informa l'ente proprietario perché provveda alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituirli.

Nel caso in cui l'ente non provveda alla tutela dei suoi diritti entro il termine fissato dal Soprintendente, questi si sostituisce ad esso nell'esercizio dell'azione di tutela e di recupero.

art. 27

Carta del restauro

Il restauro dei beni culturali è fondato sul principio della salvaguardia dei loro autentici valori storici ed è sottoposto alle prescrizioni di una Carta del restauro adottata e tenuta aggiornata dall'Amministrazione centrale, su conforme parere dell'organo consultivo. La Carta del restauro è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Soprintendente, nell'adottare i provvedimenti previsti da questa legge, cura la conformità delle opere alle prescrizioni della Carta del restauro.

art. 28

Autorizzazioni

Qualsiasi soggetto o ufficio, pubblico o privato, deve richiedere l'autorizzazione del Soprintendente:

a) per la rimozione o il trasporto di beni culturali mobili e per la defissione o la rimozione di beni culturali immobili per destinazione;

b) per l'esecuzione di opere sia di conservazione e restauro sia di modificazione di stato fisico di beni culturali.

Per le licenze di costruzione si applicano le disposizioni dell'art. 67.

Le autorizzazioni previste da questo articolo e dall'art. 67 possono essere subordinate all'esecuzione di ricerche o saggi.

art. 29

Ordini

Il Soprintendente detta gli ordini per l'osservanza degli obblighi stabiliti da questa legge e, in particolare, può imporre idonee misure e anche disporre che la manutenzione o il restauro siano effettuati presso uffici o istituti pubblici particolarmente qualificati.

Per assicurare adeguati modi di godimento pubblico di beni culturali dichiarati, gli ordini possono essere sostituiti da convenzioni con i proprietari o gli aventi diritto di godimento sulla cosa.

art. 30

Provvedimenti e misure d'ufficio

Il Soprintendente, indipendentemente dall'adozione penale, nel caso di inosservanza anche parziale, degli ordini e dei divieti previsti da questa legge, nonché nel caso che l'adempimento degli ordini venga condotto in modo da far presumere che gli stessi non possano essere compiutamente eseguiti nel termine fissato, ha facoltà di adottare provvedimenti e misure d'ufficio, di disporre il sequestro del bene mobile e di nominare un curatore speciale per il tempo occorrente per l'esecuzione delle misure

di conservazione con i poteri adeguati.

Le spese inerenti ai provvedimenti e alle misure di cui al comma precedente, sono a carico del proprietario e sono liquidate dal Soprintendente.

In caso di mancato pagamento delle spese da parte del proprietario, la somma dovuta è riscossa con le forme e la procedura stabilite per l'esibizione delle imposte dirette, salvo che l'Amministrazione non intenda acquistare il bene al prezzo di stima che esso aveva prima degli interventi.

Per quanto disposto nei commi II e III è applicabile l'art. 124.

art. 31

Assunzione diretta di opere da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione, su conforme parere dell'organo consultivo centrale, ed in caso di urgenza anche senza di esso, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la manutenzione, la conservazione, il restauro e l'adeguata valorizzazione dei beni culturali.

I proprietari dei beni sono obbligati a rimborsare all'Amministrazione le spese necessarie per l'esecuzione delle opere. In caso di mancato pagamento la somma dovuta è riscossa con le forme e la procedura stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione ha, peraltro, facoltà di assumere, in tutto o in parte, l'onere delle spese ovvero di acquistare il bene al prezzo di stima che esso aveva prima degli interventi.

Per quanto disposto nei commi II e III è applicabile l'art. 124.

art. 32

Intervento cautelare su beni non dichiarati

Quando il Soprintendente ha notizia che un bene non dichiarato è esposto a pericolo di distruzione o di danno, può vietare che siano svolte attività o compiute opere che potrebbero distruggere o danneggiare il bene. Entro 60 giorni dalla notificazione del divieto, accerta la qualità di bene culturale ed emette la dichiarazione.

Il divieto decade se la dichiarazione non è notificata nei 60 giorni successivi ad almeno uno di coloro che hanno la proprietà, il possesso, la detenzione o comunque il godimento del bene.

art. 33

Depositi

Il Soprintendente può ordinare che un bene culturale mobile dichiarato sia temporaneamente depositato in musei, archivi, biblioteche, presso istituzioni scientifiche o in locali a ciò attrezzati, quando il proprietario, possessore o detentore o chiunque ne abbia il godimento non dia affidamento per una adeguata conservazione ovvero quando il locale ove il bene è custodito non sia idoneo ad assicurare il pubblico godimento del bene stesso. Le eventuali spese di custodia e di trasporto sono a carico dell'Amministrazione. I proprietari di beni culturali possono chiedere di depositare propri beni culturali presso musei, archivi, biblioteche, istituzioni scientifiche o in locali a ciò attrezzati, concordando con l'Amministrazione le modalità della custodia e quanto concerne la manutenzione e il godimento pubblico dei beni stessi. In questo caso le spese sono a carico dei proprietari, salvo che l'Amministrazione non ritenga di assumerle in tutto o in parte a proprio carico.

art. 34

Catalogazione

L'Amministrazione provvede alla ricognizione e alla catalogazione scientifica dei beni culturali a chiunque appartenenti, onde assicurarne la conoscenza, la documentazione e le possibilità di studio. Ogni Soprintendente deve provvedere alla tenuta di un registro dei beni culturali dichiarati, secondo le disposizioni del regolamento. L'Amministrazione centrale adotta, su conforme parere dell'organo consultivo, prescrizioni generali e speciali, per singole categorie di beni, al fine di unificare i criteri di catalogazione.

CAPO III: *Circolazione, alienazione e acquisto*

art. 35

Circolazione

Le alienazioni di beni culturali dichiarati o dei quali sia stata fatta denuncia ai sensi degli artt. 7 e 8 o per i quali sussista l'obbligo di denuncia ai sensi degli stessi articoli o il trasferimento della detenzione o la costituzione, la modificazione e l'estinzione di diritti reali parziari sui medesimi, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, devono essere autorizzati dal Soprintendente, al quale deve essere presentata la domanda con lo schema dell'atto relativo e con l'indicazione del prezzo e del valore.

L'autorizzazione si intende rilasciata, se il Soprintendente entro 90 giorni o l'Amministrazione centrale, cui l'affare sia stato devoluto dal Soprintendente o che l'abbia avvocato dandone notizia all'interessato, entro 180 giorni, non provvedano.

Chiunque acquisti il diritto di proprietà o altri diritti reali sui beni indicati nel I comma, per successione a causa di morte o di estinzione di enti, deve farne denuncia al Soprintendente entro 120 giorni da tali fatti con l'indicazione del valore del bene.

I notai che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza degli atti o dei fatti indicati nei commi precedenti, hanno l'obbligo di darne notizia al Soprintendente entro 10 giorni dalla data in cui ne abbiano conoscenza.

art. 36

Controllo sulla circolazione

Il Soprintendente al fine di avere conoscenza della circolazione dei beni culturali può, anche a mezzo di persone da lui delegate, prendere visione degli atti, delle scritture, dei registri, che chiunque faccia commercio di tali beni è obbligato a tenere a norma delle leggi vigenti.

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al Soprintendente l'eventuale esistenza di beni culturali tra gli oggetti da vendere.

art. 37

Alienazione di beni culturali dello Stato e degli enti territoriali

I beni culturali dichiarati dello Stato e degli enti territoriali non possono essere alienati se non a seguito di autorizzazione data con legge dello Stato.

Essi possono peraltro formare oggetto di permuta con beni privati o pubblici, anche stranieri, quando ricorrano interessi culturali specifici di migliore distribuzione di raccolte e di incremento del patrimonio culturale nazionale. La permuta è autorizzata su conforme parere dell'organo consultivo, con decreto del Ministro, sentita l'Amministrazione che abbia in uso il bene.

art. 38

Acquisto originario

Il Soprintendente o l'Amministrazione centrale, entro i termini previsti dal II e III comma dell'art. 35, possono dichiarare di acquistare il bene culturale per lo Stato, per enti pubblici o per gli enti privati indicati nell'art. 90.

L'efficacia del contratto è sospesa fino all'emanazione della dichiarazione o fino al decorso dei termini richiamati nel primo comma, ed è vietato all'alienante di consegnare il bene.

La dichiarazione di acquisto trasferisce originariamente la proprietà del bene.

Il corrispettivo è fissato d'accordo tra le parti o nei modi previsti dall'art. 124. Solo sul corrispettivo si possono far valere tutti i diritti che gravano sul bene. Il pagamento deve essere effettuato entro 120 giorni dalla determinazione, decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.

Nel caso in cui l'Amministrazione dichiarerà di acquistare solo parte dei beni alienati, il compratore può recedere dal contratto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il bene culturale sia alienato insieme ad altre cose, per un unico corrispettivo.

art. 39

Espropriazione

I beni culturali, mobili o immobili, comprese le aree e le zone indicate nell'art. 49, possono essere espropriati a favore dello Stato, di enti pubblici o degli enti privati di cui all'art. 90. L'espropriazione può aver luogo anche indipendentemente dall'esecuzione di un'opera, quando occorra assicurare il pubblico godimento del bene o se il proprietario non dia affidamento di adeguata conservazione del medesimo.

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'art. 3, possono essere espropriati immobili adiacenti a beni culturali; possono altresì essere espropriati immobili per consentire la costituzione o l'ampliamento di musei, archivi o biblioteche.

Le espropriazioni sono disposte con decreto del Ministro, che ha valore di dichiarazione di pubblico interesse, giusto il procedimento stabilito dal regolamento.

Quando occorra un progetto di lavori, esso è sottoposto all'approvazione del Soprintendente, che ha valore di dichiarazione di indifferibilità e urgenza dell'opera.

Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione della indennità in contraddittorio con il proprietario. L'indennità è ragguagliata al valore del bene, dedotto il maggior valore imputabile ad opere o atti dello Stato o di enti pubblici.

È applicabile l'art. 124.

art. 40

Esportazione

I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo il disposto degli artt. 37, Il comma, 51 e del primo comma dell'articolo successivo.

I beni culturali presunti devono essere presentati agli Uffici dell'Amministrazione addetti all'esportazione. Se questi ritengono che la cosa presentata abbia la qualità di bene culturale ne danno notizia al Soprintendente per la eventuale dichiarazione. Se il provvedimento non è emanato entro 90 giorni dalla data di presentazione del bene all'Ufficio esso può essere liberamente esportato.

L'Amministrazione può in ogni caso dichiarare di acquistare il bene con le forme e nei termini previsti dall'art. 38. I termini decorrono dalla data di presentazione del bene all'Ufficio.

Nei casi in cui sia consentita l'esportazione gli uffici rilasciano il relativo nulla-osta.

art. 41

Esportazione temporanea

L'Amministrazione centrale può autorizzare su conforme parere dell'organo consultivo, l'esportazione temporanea di beni culturali, anche se dichiarati, quando siano destinati a mostre od esposizioni culturali all'estero. In tal caso non è dovuta la cauzione indicata nel comma seguente.

Gli Uffici addetti all'esportazione possono concedere per un determinato periodo di tempo, prorogabile da parte dell'Amministrazione centrale, la licenza di esportazione temporanea di beni culturali presunti su cauzione di una somma rapportata al 25% del loro valore. La determinazione è fatta dallo stesso ufficio, salva l'applicazione dell'art. 124. La cauzione non è dovuta per i predetti beni destinati all'arredamento di sedi diplomatiche o consolari italiane.

Su richiesta del Ministro degli affari esteri, l'Amministrazione può esentare dal pagamento della cauzione l'esportazione temporanea di beni culturali presunti costituenti il mobilio privato di funzionari e rappresentanti dello Stato italiano che si rechino all'estero per servizio.

art. 42

Importazione temporanea

I beni culturali importati temporaneamente dall'estero possono essere riesportati quando l'importazione temporanea risulti da attestazione di un Ufficio di esportazione dell'Amministrazione e la riesportazione avvenga nel termine di 5 anni.

Tale termine è prorogabile di 5 in 5 anni su richiesta dell'interessato.

art. 43

Rinvenimenti

Chi scopra fortuitamente beni culturali deve fare immediata denuncia al Soprintendente e provvedere alla loro conservazione, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui furono rinvenuti.

Ove si tratti di beni mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore può rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita del Soprintendente, e, ove occorra, richiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.

Le spese sostenute per la custodia e la rimozione sono rimborsate dall'Amministrazione. È applicabile l'art. 124.

art. 44

Premio per rinvenimenti

Salve le disposizioni dell'art. 25, il proprietario dei beni mobili o immobili, nei quali sono avvenuti rinvenimenti di beni culturali, e lo scopritore fortuito, hanno diritto ciascuno ad un premio in danaro non superiore ad un quarto del valore complessivo dei beni rinvenuti. Il premio è determinato dall'Amministrazione centrale, salva l'applicazione dell'art. 124.

Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore, né a colui che abbia eseguito ricerche senza la concessione di cui all'art. 25.

art. 45

Beni di nuovo rinvenimento

I beni culturali, immobili o mobili, noti ma di cui ancora non si è proceduto allo scavo e quelli di nuovo rinvenimento appartengono allo Stato e, se successivamente dichiarati, sono demaniali ai sensi dell'art. 15. Gli immobili non dichiarati beni culturali sono utilizzati dai proprietari delle aree in cui insistono con l'obbligo di osservare le eventuali prescrizioni dettate dal Soprintendente. Il Soprintendente può altresì autorizzarne la rimozione, l'incorporazione in edifici o la distruzione. Su conforme parere dell'organo consultivo centrale e sempre che non vengano smembrati complessi unitari, una parte, non superiore ad un quarto del valore complessivo dei beni mobili rinvenuti, può essere ceduta ai concessionari della ricerca, purché diano sicuri affidamenti di conservazione e di accessibilità a fini di studio. I beni così ceduti sono trasferibili solo a favore di istituti che diano gli stessi affidamenti.

Il concessionario può chiedere di trattenere in deposito presso di sé, a fini di studio, beni eccedenti la quota indicata nel comma precedente, per un periodo di un anno prorogabile a 3 in casi di comprovate esigenze.

art. 46

Materiali di risulta

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono compresi, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, i beni culturali che vengano in luce soltanto per il fatto della demolizione.

TITOLO II: *Delle singole categorie di beni culturali*

CAPO I: *Dei beni archeologici*

art. 47

Beni archeologici

Sono beni archeologici indipendentemente dal loro pregio artistico e dalla loro ubicazione, le cose immobili o mobili appartenenti alla preistoria e all'antichità, nonché quelle di età posteriore, costituenti, singolarmente o nel loro complesso, testimonianza storica di civiltà, di insediamenti o di giacimenti terrestri o subacquei, conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la scoperta di resti materiali.

art. 48

Documentazioni archeologiche unitarie

I contesti stratigrafici o topografici ed, in particolare, i giacimenti, i depositi votivi, gli scarichi antichi, i corredi tombali costituiscono un bene culturale unitario sottoposto alla disciplina prevista dall'art. 5 per le raccolte.

art. 49

Aree archeologiche e zone di riserva archeologica

Luoghi comprendenti complessi di beni archeologici, anche solo parzialmente scavati, possono essere dichiarati aree archeologiche, su conforme parere dell'organo consultivo, con decreto del Ministro, che ne fissa il perimetro, comprendendovi, ove occorra, l'ambiente storico e naturale circostante. Luoghi contenenti beni archeologici non ancora scavati, la cui esistenza venga rivelata da lavori compiuti sul suolo, oppure sia nota o supposta, in base a testimonianze storiche, a prospezioni tecniche o ad altri mezzi, anche nelle acque interne o territoriali, possono essere dichiarati zone di riserva archeologica, su conforme parere dell'organo consultivo, con decreto del Ministro, che ne fissa il perimetro.

Le aree e le zone sono considerate bene culturale archeologico come complesso unitario e possono essere utilizzate solo secondo le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 11, ogni attività od opera, che comporti alterazioni in superficie o in profondità nelle aree o nelle zone, deve essere autorizzata dal Soprintendente, il quale può emettere ordini e divieti, a contenuto generale od individuale, per la conservazione dei beni archeologici.

art. 50

Beni presunti

Sono beni archeologici presunti tutti i beni archeologici rinvenuti prima della entrata in vigore di questa legge sino a che non ne sia stata effettuata la ricognizione e la catalogazione. In seguito a questa i beni aventi pregio storico o artistico sono dichiarati beni culturali; gli altri rimangono muniti di documentazione che ne comprova l'effettuata catalogazione e possono circolare liberamente.

art. 51

Esportazione

I beni archeologici, dichiarati beni culturali ceduti a concessionari di ricerca stranieri ai sensi dell'art. 45, possono essere esportati se, destinati ad istituti scientifici o a musei.

art. 52

Pubblicazioni

L'Amministrazione deve dare pubblica notizia di tutti i rinvenimenti di beni archeologici da chiunque fatti, nonché delle scoperte fortuite.

La pubblicazione scientifica degli scavi e dei rinvenimenti spetta al responsabile della ricerca o a studiosi da lui incaricati, entro termini fissati dall'Amministrazione centrale. L'Amministrazione centrale fissa i termini per la pubblicazione scientifica anche per i beni archeologici già rinvenuti o

raccolte di essi, stabilendone le modalità.

Trascorsi i termini fissati ai sensi dei due commi precedenti che, comprese le eventuali proroghe, non possono superare i 5 anni, lo studio degli scavi e dei beni rinvenuti è libero e libera ne è la pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II: *Dei beni artistici o storici*

art. 53

Beni artistici o storici

Sono beni artistici o storici le cose mobili, o immobili, diverse dai beni archeologici, archivistici, bibliotecari e audiovisivi, le quali abbiano pregi stilistici, caratteri rappresentativi o documentari idonei ad inserirle significativamente, sia pure come espressioni locali, nella storia della civiltà. Essi comprendono, oltre le cose prodotte nel campo dell'architettura, scultura, pittura e arti affini, le cose che forniscano particolare testimonianza della vita della comunità nella sua storia civile, sociale, religiosa, militare, e le cose che riguardano l'etnografia, la storia del costume e delle tradizioni popolari, l'arredamento, le arti applicate, la numismatica, l'epigrafia, la storia della scienza e della tecnica, la storia della musica, del teatro e del cinema e di ogni altra forma di spettacolo.

art. 54

Beni presunti

Sono beni artistici o storici presunti:

- a) gli edifici destinati o già destinati al culto o alla vita religiosa;
- b) gli edifici degli enti pubblici non territoriali o degli enti ecclesiastici anche se non riconosciuti;
- c) le opere di edilizia pubblica o, comunque, destinate all'uso o al godimento pubblico;
- d) le pertinenze e le cose mobili esistenti negli edifici di cui alle lettere precedenti o che da essi provengano;
- e) le raccolte di beni culturali appartenenti agli enti pubblici non territoriali e agli enti ecclesiastici anche se non riconosciuti;
- f) le ville e i giardini storici e le cose da essi provenienti;
- g) le cose mobili interessanti la storia di importanti beni culturali architettonici quali disegni e modelli di progetto, di variante, o anche di riproduzione posteriore dei beni medesimi;
- h) gli edifici e le cose mobili che siano testimonianza della vita di uomini particolarmente importanti per la storia della civiltà;
- i) le cose mobili o immobili che siano testimonianza di importanti scoperte scientifiche e tecniche.

art. 55

Ricerca e raccolta di beni di interesse etnologico

L'Amministrazione cura la raccolta, la catalogazione e la documentazione di tutti i beni che, per il fatto di appartenere a categorie speciali di arte applicata o di essere oggetti di uso pratico, sono scarsamente rappresentati nelle pubbliche raccolte e sono più facilmente soggetti a dispersioni o a distruzione.

Per quanto attiene all'etnografia l'amministrazione cura la raccolta e la documentazione anche dei dati ambientali e delle testimonianze relative alla tradizione e alla letteratura popolare, nonché alla storia del costume.

Le disposizioni di questo articolo si applicano indipendentemente dal pregio artistico dei beni di cui ai commi precedenti e dall'epoca della loro produzione.

CAPO III: *Dei beni ambientali*

art. 56

Beni ambientali

Sono beni ambientali:

- a) le zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo;
- b) le strutture insediative, anche minori o isolate, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale;
- c) le zone e i beni che presentino singolari caratteristiche geologiche, paleontologiche, floro-faunistiche, di coltura agraria, di infrastrutturazione territoriale.

Sono inoltre compresi tra i beni ambientali i belvedere pubblici e, in genere, i luoghi, e gli specchi d'acqua da o attraverso i quali possono essere visti dal pubblico i beni di cui al primo comma.

art. 57

Prescrizioni generali

Con d.P.R., su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, sono emanate prescrizioni generali, da osservarsi nella redazione di qualsiasi piano riguardante l'assetto del territorio, aventi ad oggetto i criteri e le modalità dell'uso, della destinazione e del godimento delle diverse categorie di beni ambientali e le norme unificate per la predisposizione degli elenchi di cui all'art. 61. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

A cura dell'Amministrazione sarà formato e aggiornato un elenco generale dei beni ambientali esistenti nel territorio nazionale, da rendere pubblico secondo le disposizioni del regolamento.

art. 58

Dichiarazione di bene ambientale

La dichiarazione di bene ambientale è emanata dall'Amministrazione con atto che ne fissa il perimetro. Essa può contenere norme particolari, vincolanti la redazione del piano urbanistico, dettate dall'Amministrazione sulla base delle prescrizioni generali, di cui all'articolo precedente, circa i modi di uso e di intervento relativi al bene stesso, nonché all'ambiente circostante.

art. 59

Beni presunti

Sono beni ambientali presunti:

- a) i centri storici e i nuclei insediativi di carattere storico o artistico;
- b) le coste marine e lacustri e le rive fluviali;
- c) le isole marine, escluse la Sicilia e Sardegna, nonché quelle lacuali a fluviali;
- d) i parchi nazionali e le riserve naturali;
- e) i boschi, i parchi, i giardini e le aree naturali di proprietà di enti pubblici, nonché le ville, i giardini e i parchi privati di particolare interesse.

Sino a quando non siano stati stabiliti i perimetri indicati nell'articolo seguente, i beni ambientali presunti sono sottoposti alla disciplina di questa legge nei loro limiti naturali.

art. 60

Elenchi

Dall'entrata in vigore di questa legge, e, comunque, all'atto della formazione o della revisione dei piani urbanistici, l'Amministrazione, attenendosi alle prescrizioni generali urbanistica di cui all'art. 57, predispone un elenco di tutti i beni ambientali esistenti nel perimetro di ciascun piano, e indica i modi di uso e di intervento dei beni stessi. In tale elenco saranno stabiliti i perimetri dei beni ambientali presunti, di cui all'articolo precedente.

art. 61

Pubblicità dei provvedimenti

La dichiarazione di bene ambientale di cui all'art. 58 e copie degli elenchi di cui all'art. 60 sono comunicate ai Comuni, che ne curano l'affissione agli albi per il periodo di un mese: sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sono divulgati mediante pubblici avvisi ed altre misure secondo le modalità stabilite nel regolamento.

L'efficacia della dichiarazione decorre dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

art. 62

Discipline

La tutela dei beni ambientali è fissata nell'ambito dei Piani urbanistici secondo le disposizioni di questa legge. Nei procedimenti di formazione di tali Piani le determinazioni dell'Amministrazione attinenti a beni ambientali prevalgono su qualsiasi altra determinazione, salvo che siano adottate più restrittive prescrizioni per assicurare una più efficace tutela del carattere culturale dei beni stessi. I beni culturali non ambientali compresi nel perimetro di un bene ambientale sono disciplinati dalle norme di questa legge ad essi relative, salvo che l'Amministrazione, per esigenze di coordinamento, non ritenga di sottoporli alla disciplina prevista da questa legge per altre categorie di beni culturali.

art. 63

Varianti ai piani urbanistici

Nelle località già munite di Piano urbanistico, l'autorità urbanistica ha l'obbligo di adottare una variante per uniformare il Piano esistente alle determinazioni adottate ai sensi degli artt. 58 a 61. La variante deve essere deliberata nel termine di 6 mesi della data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi dell'art. 61.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione, d'intesa con i Ministeri dell'Interno e dei lavori pubblici, nomina un commissario per l'adozione della variante o per gli ulteriori adempimenti necessari al suo perfezionamento amministrativo.

Nel caso in cui la variante, redatta dall'autorità urbanistica ovvero ai sensi del comma precedente, venga restituita per modifiche o rielaborazioni, dall'autorità stessa, questa, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, adotta le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Nel caso di compilazione, di modifiche o di rielaborazione della variante ai sensi del secondo e terzo comma, l'Amministrazione promuove d'intesa con i Ministeri dell'Interno e dei lavori pubblici, l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio dell'ente tenuto all'adozione della variante.

Fino all'approvazione dei Piani urbanistici o delle varianti di cui ai commi precedenti non è consentita alcuna modificazione allo stato dei beni ambientali dichiarati o presunti.

art. 64

Beni culturali immobili non ambientali e piani urbanistici

Alle dichiarazioni di beni culturali immobili non ambientali e ai provvedimenti e misure adottate ai sensi dell'art. 49, riguardanti beni siti in località già munite di piano urbanistico, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente quando si renda necessario coordinarli al Piano.

Se, invece, non esista Piano urbanistico, le dichiarazioni, i provvedimenti e le misure vincolano le scelte del Piano che sia successivamente adottato.

art. 65

Beni di enti pubblici

I beni immobili di enti pubblici che vengano a trovarsi nel perimetro di un bene ambientale conservano il carattere di bene demaniale o patrimoniale loro proprio.

art. 66

Interventi e ordini

In qualunque tempo e indipendentemente da ogni procedimento in corso, l'Amministrazione può disporre misure o ordinare che si adottino misure di conservazione e di ristrutturazione di beni ambientali, quali restauri, ripristini ed eliminazioni di deturpazioni, impiantate di rinnovo o di integrazione, ripopolamenti faunistici.

Si applicano le disposizioni degli artt.30 e 31.

art. 67

Licenze di costruzione

I progetti riguardanti immobili compresi nei centri storici o nei nuclei insediativi di carattere storico o artistico debbono essere sottoposti all'approvazione del Soprintendente da parte ai soggetti o uffici pubblici o privati. Detta approvazione deve essere menzionata nell'eventuale licenza di costruzione rilasciata dall'autorità urbanistica competente.

Per determinate zone specificate in sede di Piano regolatore le licenze di costruzione, adottate dalla competente autorità urbanistica su richiesta dei soggetti o degli uffici indicati nel primo comma, debbono essere comunicate al Soprintendente prima del rilascio all'interessato. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio dei poteri attribuiti da questa legge all'Amministrazione; essa può, inoltre, ricorrere contro il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 10, IX comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765.

art. 68

Approvazione di piani riguardanti l'assetto del territorio

L'approvazione di qualsiasi piano riguardante l'assetto del territorio deve essere impartita, quanto ai fini di questa legge, di concerto con il Ministro.

CAPO IV: *Dei beni archivistici*

art. 69

Beni archivistici

Sono beni archivistici gli archivi e i documenti, quando rivestano valore di testimonianza storica.

art. 70

Beni presunti

Sono beni archivistici presunti:

- a) gli archivi e i documenti singoli dello Stato e degli enti pubblici conservati in modo diverso da quello previsto nell'art. 6 lett. b;
- b) gli archivi e i documenti degli enti ecclesiastici;
- c) i documenti di data anteriore all'ultimo settantennio di cui i privati siano proprietari, possessori, detentori o comunque ne abbiano il godimento.

La presunzione viene meno per quei documenti che sono giudicati scartabili in applicazione del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 78 di questa legge.

art. 71

Archivi degli enti ecclesiastici

Agli archivi degli enti ecclesiastici, di cui alla lettera b) del precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 5. Le questioni relative alla loro conservazione e utilizzazione vengono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con le autorità ecclesiastiche.

art. 72

Limiti alla consultazione

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili salvo le limitazioni stabilite nei seguenti commi.

Sono consultabili quarant'anni dopo la loro data i documenti relativi alla politica estera o interna dello Stato che contengono notizie di cui è vietata per legge la divulgazione.

Sono consultabili 70 anni dopo la loro data i documenti che contengono notizie di cui è vietata per legge la divulgazione a tutela dei diritti o della dignità del cittadino.

I documenti dei processi penali di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del c.p.p. sono consultabili 70

anni dopo la data della conclusione del procedimento.

L'Amministrazione può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di cui ai commi II, III e IV anche prima della scadenza dei termini indicati, con le modalità stabilite dal regolamento.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi alienati a qualsiasi titolo, sono assoggettati alla disciplina stabilita da questo articolo.

I depositanti e coloro che alienano a qualsiasi titolo documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti fino alla decorrenza di un settantennio dalla data di acquisizione da parte dello Stato. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal II comma, non opera nei riguardi dei depositanti, degli alienanti a qualsiasi titolo o di altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti e degli alienanti, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

art. 73

Consultazione dei documenti dello Stato non versati

I documenti degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato non versati negli archivi di Stato sono consultabili secondo le prescrizioni delle autorità preposte a tali organi emanate d'intesa con l'Amministrazione. Deve essere assicurata in ogni caso la consultazione dei documenti la cui data sia anteriore all'ultimo quarantennio o all'ultimo settantennio, secondo le distinzioni poste dall'articolo precedente.

art. 74

Versamenti

Gli organi legislativi, amministrativi e giudiziari dello Stato versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni. Le liste di leva e di estrazione e gli altri documenti prodotti dai distretti militari sono versati 70 anni dopo l'anno della chiamata al servizio di leva della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

L'Amministrazione può accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle Amministrazioni che li effettuano.

art. 75

Archivi degli uffici statali soppressi

Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati agli archivi di Stato a meno che non se ne renda necessaria la conservazione temporanea presso altri uffici statali.

art. 76

Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato

L'Amministrazione centrale, su conforme parere dell'organo consultivo, può consentire lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.

art. 77

Archivi degli enti pubblici estinti

Gli archivi degli enti pubblici estinti sono versati a cura dei liquidatori nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti pubblici.

art. 78

Scarto di documenti degli enti pubblici

Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione della autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo assenso del Soprintendente.

Il Soprintendente esprime altresì parere vincolante sulle richieste di autorizzazione allo scarto previa riproduzione fotografica. Le spese per la riproduzione fotografica sono a carico dell'ente.

art. 79

Obblighi di documentazione

Gli studiosi le cui pubblicazioni utilizzino documenti d'archivio hanno l'obbligo di darne notizia allo stampatore e all'editore. Gli stampatori e gli editori, che ricevono la segnalazione, sono solidalmente obbligati a inviare all'Amministrazione, oltre quelle previste dall'art. 83, altri tre esemplari della pubblicazione.

CAPO V: *Dei beni bibliotecari e audiovisivi*

art. 80

Beni bibliotecari

Sono beni bibliotecari le opere grafiche, anche contemporanee, che presentino pregio storico, letterario, scientifico, quale che sia il mezzo, manuale o meccanico con cui sono state prodotte. Sono in particolare beni bibliotecari i manoscritti e gli scritti di interesse paleografico, i libri rari o di pregio, le legature di particolare pregio documentario o artistico, i documenti relativi alla produzione di opere dell'ingegno che presentino interesse in ordine alle persone e all'ambiente; gli autografi, i carteggi, le incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale filatelico, il materiale fotografico o comunque prodotto con mezzi meccanici.

art. 81

Beni presunti

Sono beni bibliotecari presunti:

- a) i manoscritti di data anteriore al sec. XVI;
- b) gli incunaboli;
- c) le incisioni e le carte geografiche anteriori al sec. XVI;
- d) le raccolte, a chiunque appartenenti, dei beni indicati nelle lettere precedenti;
- e) le raccolte omogenee di enti o di privati, che abbiano carattere di rarità e di pregio;
- f) le biblioteche appartenenti ad enti, anche di fatto, istituite da oltre 50 anni.

art. 82

Biblioteche degli enti ecclesiastici

Alle biblioteche degli enti ecclesiastici anche se non riconosciuti si applicano le disposizioni dell'art. 5. Le questioni relative alla loro conservazione e utilizzazione vengono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con le autorità ecclesiastiche.

art. 83

Obblighi di documentazione

Gli stampatori hanno l'obbligo di consegnare alle biblioteche che saranno indicate dall'Amministrazione tre esemplari di ogni stampato o pubblicazione prodotta, entro 30 giorni dalla registrazione. Gli editori sono solidalmente obbligati con gli stampatori.

L'obbligo ha per oggetto qualunque stampato o impressione, comunque ottenuta, comprese le ristampe anastatiche, con tutti gli allegati di qualsiasi natura e i prodotti sonori o visivi che vi siano uniti.

art. 84

Testi originali

I testi originali quali manoscritti o dattiloscritti d'origine di opere edite, o comunque rese accessibili al pubblico, dal momento nel quale l'opera diventa di pubblico dominio, debbono essere disponibili per la consultazione degli studiosi.

I testi originali possono essere altresì direttamente depositati anche prima, eventualmente in riproduzione, a cura dell'autore e a spese dell'Amministrazione, presso una delle biblioteche destinatarie per legge delle copie d'obbligo.

art. 85

Beni audiovisivi

Sono beni audiovisivi le registrazioni, sonore o visive, su nastro magnetico, pellicole o altro mezzo, di avvenimenti o spettacoli, nonché quelle che costituiscono opera autonoma dell'ingegno.

art. 86

Conservazione delle registrazioni

Le registrazioni, di cui al precedente articolo, proprietà di enti o società che le impieghino per la loro diffusione, debbono essere conservate per un periodo da stabilirsi nel regolamento.

Il regolamento disciplina i casi e le modalità del versamento delle registrazioni alle raccolte dello Stato o degli enti pubblici destinate alle loro conservazione.

Trascorso il periodo indicato nel primo comma senza che ne sia stata richiesta singolarmente la conservazione da parte dell'Amministrazione o senza che ne sia stato disposto il versamento ai sensi del comma precedente, le registrazioni sono liberamente disponibili .

TITOLO III: Disposizioni finali

CAPO I: Disposizioni concernenti l'attività delle Regioni

art. 87

Legislazione delle Regioni

Le Regioni disciplinano con le leggi e regolamenti i musei e biblioteche degli enti locali compresi nell'ambito del proprio territorio, attenendosi ai principi stabiliti da questa legge. Le Regioni regolano l'organizzazione e il funzionamento dei musei e delle biblioteche degli enti locali con l'impiego di personale particolarmente qualificato, ai fini di assicurarne la valorizzazione; di garantire la custodia e l'incremento delle raccolte e consentire la massima accessibilità delle medesime; di concorrere a costituire un Sistema bibliotecario nazionale, unitario e articolato, che assicuri a tutti i cittadini un idoneo servizio di lettura, di informazione e di prestito; di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'educazione civica e la ricerca scientifica.

Le leggi regionali fanno salva l'appartenenza agli enti locali dei beni raccolti nei musei e nelle biblioteche degli enti medesimi.

art. 88

Piani regionali

Le Regioni adottano Piani per l'organizzazione e la valorizzazione dei musei e delle biblioteche degli enti locali coordinandoli al Piano nazionale. I Piani sono approvati, sentiti l'Amministrazione centrale e il Ministero dell'interno, con decreto del Presidente della Regione.

art. 89

Regioni a statuto speciale

Le disposizioni di questa legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e Bolzano, salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

Le suddette Regioni o Province comprendono nel Piano da formarsi ai sensi dell'articolo precedente

anche i beni culturali rispetto ai quali hanno competenza.

Capo II: *Esenzioni e agevolazioni fiscali*

art. 90

Enti con finalità culturali

Gli enti pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, che abbiano tra i propri fini istituzionali l'acquisto, il restauro, la valorizzazione di beni culturali, sono esenti da qualsiasi onere fiscale imposto dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro ente per ogni operazione diretta al conseguimento di uno dei suddetti fini. Le spese sostenute sono inoltre dedotte dall'imponibile ai fini fiscali.

Gli enti privati, di cui al comma precedente, ottengono l'esenzione a condizione che i loro statuti dispongano la presenza di un funzionario dell'Amministrazione nel Consiglio di amministrazione e che i bilanci siano annualmente approvati dalla stessa Amministrazione.

art. 91

Atti di liberalità

Gli atti di liberalità tra vivi o a causa di morte a favore dello Stato, degli enti pubblici e degli enti privati di cui all'articolo precedente, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione alla conservazione, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, sono esenti da qualsiasi onere fiscale imposto dallo Stato, dalle Regioni o da ogni altro ente e non possono essere assunti come indici di capacità contributiva ai fini dell'applicazione delle imposte personali.

Gli atti di liberalità a favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i relativi atti di accettazione possono essere stipulati in forma pubblico-amministrativa, dagli ufficiali roganti.

L'autorizzazione all'accettazione, quando sia richiesta, è rilasciata agli enti dal Soprintendente, sentiti gli organi consultivi a norma delle leggi vigenti.

Quando l'atto di liberalità a favore dello Stato ha per oggetto somme di denaro, l'accettazione è fatta dal Soprintendente, qualunque ne sia l'importo. Il Soprintendente versa la somma in Tesoreria.

I beni e le somme di denaro oggetto della liberalità non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati negli atti di cui al primo comma.

art. 92

Esenzioni da imposte reali

I beni culturali immobili sono esenti da tutte le imposte reali dirette quando non siano produttivi di reddito.

Sono inoltre esenti gli edifici sedi di musei, archivi e biblioteche statali, nonché gli edifici sedi di musei e biblioteche non statali, aperti al pubblico, quando il proprietario non ricavi alcun reddito dall'immobile.

Fuori dei casi previsti dai due commi precedenti, se la dichiarazione di bene culturale e la destinazione a museo, archivio e biblioteca determinano una effettiva riduzione del reddito dell'immobile, il proprietario può chiedere la variazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

L'esenzione e la variazione sono subordinate alla dichiarazione del Soprintendente che annualmente attesti l'esistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

art. 93

Beni importati

Le importazioni definitive di beni culturali autorizzate dalla Amministrazione non sono soggette al pagamento dei diritti doganali e dell'IGE.

art. 94

Pagamento delle imposte di successione in beni culturali dichiarati

L'Amministrazione centrale, su conforme parere dell'organo consultivo, può rilasciare a chi cede allo Stato beni culturali dichiarati buoni di importo pari al valore dei beni ceduti da utilizzare per il pagamento delle imposte di successione.

Le procedure e le cautele per il rilascio dei buoni sono stabilite con d.P.R. su proposta del Ministro, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

art. 95

Agevolazioni per il trasferimento di immobili

Nelle località indicate in un elenco formato e aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, delle finanze e del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'alienazione di immobili dichiarati beni culturali è soggetta alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie ed è esente dalla tassa di bollo.

Gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e del catasto sono ridotti al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

art. 96

Agevolazioni per restauri

Le spese sostenute per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi bene culturale sono dedotte dall'imponibile ai fini fiscali.

Salve le disposizioni contenute nell'art. 92 gli edifici costituenti beni culturali sono esentati da tutte le imposte e sovrime imposte reali dirette per la durata di venticinque anni quando siano stati consolidati, restaurati o ripristinati con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 28 e 67.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle stesse opere sono esentati dalle imposte comunali di consumo.

Il regolamento stabilisce la procedura per la concessione delle agevolazioni ed esenzioni previste da questo articolo.

art. 97

Agevolazioni per contributi e mutui

Gli atti di concessione o di cessione dei contributi previsti da questa legge sono esenti dalle imposte di bollo e sono soggetti alle sole imposte fisse di registro.

Gli interessi sulle somme mutate per l'attuazione dei fini indicati nell'art. 1, ultimo comma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

art. 98

Sospensione della riscossione di tributi

In pendenza del termine per l'emanazione della dichiarazione di acquisto, di cui all'art. 38, resta sospesa la riscossione delle imposte di registro, nonché di quelle di trascrizione e di iscrizione dell'ipoteca.

Capo III: **Contributi**

art. 99

Contributi

L'Amministrazione può concedere contributi ad enti a privati per la manutenzione, la conservazione, il restauro, la valorizzazione di beni culturali, e, in genere, per l'incremento del patrimonio culturale.

Il contributo può consistere sia nella erogazione di una somma, che copra in tutto o in parte la spesa prevista, sia nell'accollo totale o parziale degli interessi sui mutui da contrarre. Per i fini di cui al I comma, l'Amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, può stipulare convenzioni con

aziende di credito e può prestare garanzia per i mutui.

Il provvedimento, che dispone l'erogazione del contributo, può contenere anche prescrizioni per assicurare il pubblico godimento dei beni culturali ai sensi dell'art. 29.

art. 100

Interventi finanziari per pubblicazioni scientifiche

L'Amministrazione può concedere contributi fino alla misura del 50% delle spese per pubblicazioni scientifiche, edite da enti o privati, riguardanti beni culturali, comprese quelle previste nell'art. 52. Nella spesa relativa alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione è compreso il pagamento dei compensi ai collaboratori anche se funzionari delle Amministrazioni statali, sempreché si tratti di contributi originali di valore scientifico. Restano salve le norme sul diritto d'autore.

art. 101

Rimborsi per lavori su beni immobili

Quando il Soprintendente ordina la sospensione di lavori su beni immobili non compresi tra i beni dichiarati o presunti, l'Amministrazione deve rimborsare le spese sostenute fino al momento della notifica dell'ordine di sospensione.

La spesa per l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere eseguite prima della dichiarazione di bene culturale sono a carico dell'Amministrazione.

CAPO IV: *Disposizioni contabili*

art. 102

Manutenzione e custodia dei beni culturali demaniali

L'Amministrazione provvede in economia alla manutenzione ed alla custodia dei beni culturali demaniali, anche mediante concessione in uso di essi a privati o ad enti, che ne assumano l'obbligo. In tali casi di volta in volta viene informata l'Amministrazione finanziaria.

art. 103

Parere del Consiglio di Stato

Il parere del Consiglio di Stato è richiesto sui progetti di contratto il cui importo superi i cinquecento milioni di lire, se si intenda procedere mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e di cento milioni di lire se si intenda procedere mediante trattativa privata o in economia.

art. 104

Accreditamenti ai Soprintendenti

A favore di ogni Soprintendente sono disposti ordini di accreditamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale. L'importo di ciascuna apertura di credito non può superare i 100 milioni di lire.

Il Soprintendente, nei limiti della somma accreditata, può impegnare spese ognuna per un importo non superiore a 50 milioni di lire per opere di restauro e valorizzazione di beni culturali, ed a lire 25 milioni per opere di manutenzione ordinaria.

L'importo di ciascuna apertura di credito è elevato a 200 milioni di lire per il pagamento degli indennizzi dovuti per la occupazione di immobili per scavi archeologici, per le espropriazioni previste da questa legge e per il pagamento del corrispettivo degli acquisti a qualsiasi titolo di beni culturali, nonché per la erogazione delle somme dovute al sensi degli arts. 43 e 44. Nei limiti della somma accreditata ciascuna spesa può essere impegnata per un importo non superiore a 100 milioni di lire. Le somme versate dal Soprintendente ai sensi del penultimo comma dell'art. 91 vengono accreditate, nelle forme di legge, al Soprintendente stesso in aggiunta a quelle indicate nel presente articolo. Il Soprintendente dà giustificazione della spesa in conformità della destinazione prevista dall'atto di liberalità.

CAPO V: *Sanzioni*

art. 105

Nullità

Gli atti giuridici compiuti contro i divieti stabiliti o senza l'osservanza delle condizioni e modalità prescritte da questa legge sono nulli, salvo la facoltà dell'Amministrazione di fare la dichiarazione di acquisto di cui all'art. 38.

art. 106

Omessa denuncia

Chiunque omette le denunce previste dagli artt. 7, 8, 43, 122 I comma e 132 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.

art. 107

Attività di ricerca

Chiunque trasgredisce alle disposizioni dell'art. 25 è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 e con l'arresto fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

art. 108

Obblighi degli enti pubblici

Se l'inadempimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 7, 12 e 132 a carico di un amministratore di ente pubblico permanga oltre il termine fissatogli dal Soprintendente con formale diffida, la multa prevista dall'art. 328 del c.p. è aumentata fino al minimo di L. 500.000 ed al massimo di L. 5.000.000.

art. 109

Trasgressione di obblighi e ordini

Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, chiunque trasgredisce alle disposizioni degli artt. 14, 28, 29, 30 e 32 è punito con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 500.000 a L. 25.000.000.

art. 110

Circolazione

Chiunque trasgredisce alle disposizioni dell'art. 35 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 1.000.000 a L. 50.000.000.

art. 111

Mancata comunicazione dei trasferimenti

Chiunque omette di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 35 ultimo comma e 36 è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.

art. 112

Distruzione o danneggiamento

Chiunque distrugge, deteriora, o comunque danneggia un bene culturale, anche proprio, è punito con la reclusione da un anno a 4 anni e con la multa da L. 500.000 a L. 200.000.000. Il bene è confiscato a favore dello Stato.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì ai casi di scavi clandestini o comunque non autorizzati, di inosservanza degli artt. 11 ultimo comma e 49 ultimo comma nonché nel caso di smembramento di raccolte di beni, culturali, di archivi o biblioteche e di scarto abusivo di documenti.

art. 113

Esportazione abusiva o clandestina

Chiunque esporta o tenta di esportare clandestinamente o abusivamente beni culturali è punito con la

reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da L. 3.000.000 a L. 200.000.000.

Le pene suddette sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso a scopo di lucro e sono raddoppiate in caso di recidiva.

Alle stesse pene soggiace chiunque non reimporti nel termine prescritto beni temporaneamente esportati. Lo Stato, inoltre, incamera la cauzione prevista dall'art. 41.

Il bene è confiscato a favore dello Stato.

art. 114

Furto

Chiunque si impossessa di beni culturali rinvenuti fortuitamente ovvero in seguito a ricerche e scavi è punito ai sensi degli artt.624 e 625 c.p.

Non è punibile colui che, prima dell'inizio del procedimento penale, spontaneamente consegna all'Amministrazione il bene rinvenuto o ritrovato.

art. 115

Inosservanza di ordini e provvedimenti

Salvo le disposizioni contenute in questo capo e salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque trasgredisce ad ordini e provvedimenti, emanati ai sensi di questa legge, è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000 e con l'arresto fino ad un anno.

art. 116

Attività non autorizzate

Il Soprintendente può ordinare la ricollocazione del bene, la sospensione delle opere, la demolizione, la restituzione in pristino o adottare altri provvedimenti previsti da questa legge qualora il proprietario, possessore, detentore o chiunque abbia il godimento di un bene culturale proceda ad attività, per le quali è richiesta una autorizzazione, senza autorizzazione o non attenendosi alle clausole di essa.

art. 117

Indennità

Se per effetto dell'inosservanza delle disposizioni di questa legge il bene culturale risulti esportato o è comunque irrecuperabile, distrutto o danneggiato, in tutto o in parte, il responsabile deve allo Stato una indennità pari al valore venale del bene o all'ammontare del danno prodotto.

Per i beni ambientali è dovuta una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato al bene e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa.

Ove la trasgressione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della indennità.

La determinazione della somma dovuta è effettuata, con ordinanza motivata, dal Soprintendente, osservate le modalità stabilite dal regolamento.

L'emanazione dell'ordinanza non pregiudica l'applicazione delle sanzioni comminate in questo capo e non esime dagli obblighi di demolizione o di riduzione in pristino che sia ancora possibile effettuare.

Se il responsabile contesta l'importo dell'indennità, si applica l'art. 124.

art.118

Sanzioni per la legislazione regionale

Le sanzioni previste in questo capo sono applicabili anche a carico di chi non osservi le disposizioni delle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano, nonché delle leggi delle Regioni a statuto ordinario, quando esse riproducano disposizioni di contenuto identico a quelle di questa legge.

CAPO VI: Disposizioni finale

art. 119

Notificazioni - iscrizioni - trascrizioni

La dichiarazione di bene culturale, deve essere notificata al proprietario del bene ovvero al possessore o detentore di esso e a chiunque ne abbia il godimento.

Il regolamento stabilisce le forme e le modalità secondo le quali deve essere eseguita la notificazione della dichiarazione e di ogni altro atto dell'Amministrazione.

Se la notificazione individuale è particolarmente difficile in ragione del numero e della non agevole identificabilità dei soggetti, si può procedere mediante affissione dell'atto all'albo del Comune per la durata di 30 giorni. L'affissione deve essere annunciata con idonee forme di pubblicità.

Il Soprintendente iscrive la dichiarazione di bene culturale nel registro di cui all'art. 34; se la dichiarazione concerne un bene immobile, il Soprintendente ne cura altresì la trascrizione nei registri immobiliari secondo le modalità stabilite nel regolamento.

La dichiarazione regolarmente iscritta e, se necessario, trascritta ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore del bene, o di chiunque ne abbia il godimento.

art. 120

Definitività

I provvedimenti adottati in forza di questa legge sono definitivi.

art. 121

Non indennizzabilità

Nessun indennizzo, salvo espressa disposizione contraria, è dovuto per le limitazioni dei diritti derivanti dalle prescrizioni di legge e dai provvedimenti concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Quando le leggi o i provvedimenti, indicati nel comma precedente, impongano delle prestazioni, l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese. In tal caso è applicabile l'art. 124.

art. 122

Beni archeologici non denunciati

I beni archeologici di cui all'art. 50, a chiunque appartenenti, debbono essere denunciate al Soprintendente entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge. Ove non denunciati nel termine predetto sono soggetti alla disciplina dei beni culturali di nuovo rinvenimento.

art. 123

Diritto di seguito

L'Amministrazione può procedere in ogni tempo al recupero dei beni culturali presso chiunque essi si trovino a qualsiasi titolo ed a favore di chi ne aveva subito per fatto illecito la perdita della proprietà, del possesso, della detenzione o del godimento.

art. 124

Collegio di arbitratori

L'interessato che non accetti la determinazione, effettuata dall'Amministrazione, del valore, del prezzo, dell'indennità, del premio o del rimborso di spese, previsti da questa legge, può chiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione di tale determinazione, che la stessa sia fatta da un Collegio di arbitratori composto da tre membri. Essi sono nominati uno dall'Amministrazione, un altro dall'interessato ed il terzo dal Presidente del tribunale.

Le spese relative al funzionamento del Collegio sono sostenute dalla parte soccombente e anticipate dal ricorrente nella misura fissata dal Presidente del Collegio.

Il ricorso al Collegio non sospende l'esecuzione dei provvedimenti dell'Amministrazione.

Avverso le decisioni del Collegio è ammesso ricorso al giudice competente.

art. 125

Assistenza della forza pubblica

Nell'esercizio delle funzioni loro demandate da questa legge i funzionari dell'Amministrazione rivestono la qualifica di ufficiali di Polizia giudiziaria.

La vigilanza per l'attuazione e l'osservanza delle norme contenute nella presente legge è anche affidata agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, i quali sono tenuti, altresì, a prestare la propria assistenza, ove richiesti dall'Amministrazione centrale e dai Sopsintendenti, per l'esecuzione dei provvedimenti adottati. Nell'ambito dei Corpi armati di Polizia possono essere costituite all'uopo sezioni specializzate.

art. 126

Agevolazioni

La concessione delle agevolazioni fiscali e di ogni altra agevolazione o contributo, previsti a qualsiasi titolo da questa o da altre leggi, nei riguardi dei beni culturali, è subordinata all'attestazione del Sopsintendente che dichiara l'avvenuta osservanza delle norme di tutela e di valorizzazione dei beni stessi.

Il regolamento stabilisce le procedure per il rilascio dell'attestazione.

art. 127

Revoca a decadenza di agevolazioni fiscali e contributi

Fatte salve le sanzioni stabilite nel capo V, gli interventi e le opere condotti su beni culturali in contrasto con le disposizioni di questa legge non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici e comportano la revoca dei benefici già concessi nonché il recupero dei tributi non corrisposti e la restituzione delle somme percepite.

In caso di revoca o decadenza dei benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

art. 128

Regolamento

Con d.P.R. su proposta del Ministro, di concerto con i Ministri interessati e sentito il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di esecuzione di questa legge.

Salve le sanzioni penali previste o richiamate da questa legge, chiunque violi le disposizioni del regolamento è punito con l'ammenda fino a lire 1 milione e con l'arresto fino a tre mesi. Le stesse sanzioni si applicano per l'inosservanza dei regolamenti delle Regioni, a statuto speciale o ordinario, e delle Province di Trento e Bolzano.

art. 129

Entrata in vigore degli artt. 91-92-94-96 e 97 II comma

Le disposizioni degli artt. 91, 92, 96 e 97 II comma entrano in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento di questa legge.

L'art. 94 entra in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione del d.P.R. previsto nell'ultimo comma dello stesso articolo.

art. 130

Abrogazione

Sono abrogati:

la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

la legge 28 giugno 1939, n. 1497;

la legge 22 giugno 1956, n. 586;

la legge 21 dicembre 1961, n. 1552;

gli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

nonché gli artt. 733 a 734 del c.p. ed ogni altra disposizione in contrasto con questa legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 131

Per gli effetti stabiliti da questa legge conservano efficacia:

a) le notifiche e le prescrizioni emanate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e ai sensi del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

b) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di leggi speciali.

art. 132

Entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge gli enti pubblici e privati, compresi gli enti ecclesiastici anche non riconosciuti, debbono denunciare al Soprintendente le cose che possono presumersi beni culturali, di cui siano proprietari, possessorio detentori, o delle quali abbiano comunque il godimento.

art. 133

Entro un anno dalla entrata in vigore di questa legge l'Amministrazione deve emanare:

a) la Carta del restauro di cui all'art. 27;

b) le prescrizioni generali per la catalogazione scientifica di cui agli artt. 15 a 34;

c) le prescrizioni generali relative alla disciplina dei beni ambientali e l'elenco di cui all'art. 57.

art. 134

Entro un anno dalla entrata in vigore di questa legge il soprintendente adotta i provvedimenti necessari per la rimozione dei mezzi di pubblicità collocati su o in prossimità dei beni culturali dichiarati.